Convenzione per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo

Corso di Laurea ad orientamento professionale

L-P02 (*Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali*)

abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato

tra

l'Università degli studi di Verona, con sede legale in Verona, via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, in persona del Magnifico Rettore, prof. Pier Francesco Nocini (di seguito Università)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con sede legale in Roma, alla via in Arcione n.71 C.F.80191430588, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Giovanni Esposito (di seguito CNPI)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di VERONA con sede legale in San Giovanni Lupatoto (VR), alla via Monte Comun n. 27, C.F. 80015120233, in persona del Presidente per. ind. Marchetti Bruno (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di VENEZIA, con sede legale in Venezia, alla via Torre Belfredo, 20/b C.F.90021890273, in persona del Presidente per. ind. Angelo Boscolo Zemelo (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di VICENZA, con sede legale in Vicenza, alla via L.L. Zamenhof n. 817, C.F. 80017750243, in persona del Presidente per. ind. Gasparotto Manuel (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di TREVISO, con sede legale in Treviso, alla via della Quercia n.2b, C.F. 94011900266, in persona del Presidente per. ind. Umberto Maglione (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di ROVIGO, con sede legale in Rovigo, alla via Luigi Einaudi n.24 C.F. 80004230290, in persona del Presidente per. ind. Gianni Gabanella (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di PADOVA, con sede legale in Padova alla via della Croce Rossa n.112, C.F. 80010180281, in persona del Presidente per. ind. Roberto Ottolitri (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di BELLUNO, con sede legale in Belluno, alla P.za, dei Martiri, n. 34, C.F. 80002530253, in persona della Presidente per. ind. Chiara Giozet (di seguito Ordine)

Premesso che

I. L'art. 2 della Legge n. 163/2021 ha reso l'esame finale dei corsi L-P02 (*Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali*) direttamente abilitante all'esercizio della correlata professione di Perito Industriale Laureato.

II. L'art. 3 della legge n. 163/2021 ha previsto che all'interno del corso di laurea si svolga un tirocinio pratico valutativo (TPV) per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, che sono accertate mediante una prova pratica valutativa (PPV) affidata a una Commissione paritetica di docenti universitari e rappresentanti dell'Ordine professionale.

III. Le modalità di svolgimento del TPV, della PPV e la composizione della Commissione paritetica sono state precisate dal Decreto interministeriale n. 683 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, al cui contenuto devono essere adeguati i regolamenti didattici degli atenei.

IV. Con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 683 del 24 maggio 2023, l'art. 2, ai commi 3, 4 e 7, stabilisce che le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, al fine di favorire una conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso. Gli obiettivi di apprendimento, esplicitati nei regolamenti didattici del corso di studio, comportano lo svolgimento di attività ed esperienze rientranti nell'ambito della professione interessata, specificata nell'apposito accordo-quadro, stipulato dal Consiglio nazionale e dal Ministero dell'Università, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Infine, le attività di TPV sono svolte nell'area professionale prevista dal citato decreto, ai fini dell'acquisizione di abilità, conoscenze e competenze utili a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro libero-professionale correlato agli ambiti formativi inerenti all'esercizio della professione.

V. Il successivo articolo 3 comma 9 del Decreto Interministeriale n. 683/2023 prescrive che: *"Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale "sezione tecnologie alimentari".*

VI. La collaborazione tra gli atenei che istituiscono i corsi L-P02 abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato e l'Ordine professionale è definita mediante apposita convenzione redatta sulla base delle citate normative e dell'accordo quadro stipulato dal CNPI con il MUR.

VII. L'art. 6 della Legge n. 163/2021, inoltre, prevede che i laureati nei corsi L-P02 in base ai previgenti regolamenti non abilitanti possano conseguire l'abilitazione all'esercizio della

professione di Perito Industriale Laureato con modalità semplificate, fissate con il Decreto interministeriale n. 686 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, che dal 2025 corrispondono a quelle delle prove pratiche valutative dei corsi L-P02 abilitanti.

VIII. L'Università ha deliberato l'attivazione di un nuovo corso di laurea L-P02 abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato in collaborazione con l'Ordine che, con il CNPI e i Consigli territoriali, è disponibile a prestare tutta la collaborazione necessaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Art. 1 (*Principi generali*)

1. L'Università, mediante i propri organi accademici, da una parte, e l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, mediante il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali, dall'altra, in base alle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a prestare la collaborazione necessaria all'attuazione del corso di laurea abilitante L-P02 (*Professioni tecniche professioni tecniche agrarie, alimentari*), istituito dall'AA 2022/2023 di cui all'allegata scheda SUA (**all. 1**).

2. La collaborazione si svolgerà in conformità alle normative vigenti, alle indicazioni contenute nel citato accordo quadro CNPI-Ministero dell'Università e della ricerca, (**all. 2**) e nella presente convenzione.

3. La collaborazione ha per oggetto le attività formative del tirocinio pratico valutativo, quelle concernenti la prova pratica valutativa, la partecipazione alla relativa Commissione paritetica e alle sessioni dell'esame finale di Laurea, nonché le attività di orientamento degli studenti verso il corso di laurea L-P02 e la professione di Perito Industriale Laureato.

4. A tal fine, ciascuna parte indica i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione.

5. Il CNPI mette a disposizione la propria piattaforma didattica accessibile online ai referenti dell'Ordine e dell'Università, ai docenti, ai tutor accademici ed esterni e agli studenti del corso di laurea.

6. La piattaforma del CNPI è articolata per sezioni dell'albo professionale dei Periti Industriali Laureati e, in particolare, quella di tecnologie alimentari assume rilievo nei corsi L-P02.

Art. 2 (*Tirocinio pratico valutativo*)

1. Nell'ambito delle attività formative del corso di laurea L-P02 abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, le parti collaborano affinché gli studenti iscritti conseguano i crediti formativi universitari (CFU), almeno 48, previsti per lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV).

2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P02 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446.

3. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso l'Ordine professionale ovvero imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, convenzionati con l'Ordine professionale stesso e l'Università.

4. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, almeno 4 CFU sono acquisiti in convenzione direttamente con l'Ordine professionale, che vi provvede anche mediante la piattaforma didattica del CNPI.

5. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, comportano lo svolgimento di attività ed esperienze rientranti nell'ambito della professione di Perito Industriale Laureato, quali specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dal CNPI e dal MUR (**all. 2**).

6. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'Università stipulano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

7. Ai fini dell'accesso al TPV, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la professione di Perito Industriale Laureato alla quale intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.

8. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione di Perito Industriale Laureato scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.

9. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 3.

10. Il laureato abilitato in altra professione correlata ai corsi L-P02, che intende abilitarsi anche nella professione di Perito Industriale Laureato, può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso L-P02, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le restanti attività di TPV relative a quest'ultima professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

11. Lo studente non laureato già abilitato alla professione di Perito Industriale, che intende conseguire il titolo accademico della stessa professione e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3 (*Prova pratica valutativa e prova finale*)

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante L-P02 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti sopra descritti, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di Perito Industriale Laureato.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione di Perito Industriale Laureato e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Collegio Didattico del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti Periti Industriali Laureati designati dal CNPI, e, per il primo triennio, con almeno dieci anni di esercizio nella professione di Perito Industriale. L'Ordine comunica i nominativi dei commissari designati, i cui dati sono riportati nella piattaforma didattica del CNPI.

5. Uno o due membri iscritti all'Albo dei Periti Industriali Laureati, designati con le modalità di cui al comma 4, sono invitati a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Lo studente che si abilita all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 può iscriversi alla sezione dell'albo professionale corrispondente al settore in tecnologie alimentari.

8. Lo studente che svolge il TPV si iscrive nella stessa sezione del registro elettronico dei tirocinanti del CNPI.

Art. 4 (*Regime transitorio*)

1. L'Università adegua i regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, commi 1, 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163 applicabili a decorrere dall'anno accademico 2023/2024

2. Gli iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in L-P02 del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzane. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV.

3. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P02 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale laureato a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate indicate dal citato Decreto interministeriale n. 686/2023.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P02, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Art. 6 (Altre attività)

Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Art. 7 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente.

Data 6/09/2023

Università degli Studi di Verona	CNPI
Magnifico Rettore	Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rovigo

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Treviso

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Verona

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Vicenza